

***UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE***

***PER LA LOMBARDIA***

Gara per la fornitura dei servizi di pulizia presso gli Istituti scolastici della Regione Lombardia, mediante l'impiego di ex lavoratori socialmente utili (ex LSU)

**ALLEGATO 5**

**SCHEMA DI CONTRATTO NORMATIVO**

Nota: le parti riportate nel formato: \_\_\_\_\_ o XXXXXX  
dovranno essere riempite al momento della stipulazione del contratto.

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE  
PER LA LOMBARDIA**

Gara per la fornitura dei servizi di pulizia presso gli Istituti scolastici della Regione Lombardia, mediante l'impiego di ex lavoratori socialmente utili (ex LSU)

**CONTRATTO NORMATIVO**

**PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI PULIZIA MEDIANTE L'IMPIEGO  
DI EX LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI (EX LSU) PRESSO GLI  
ISTITUTI SCOLASTICI DELLA REGIONE LOMBARDIA**

**TRA**

L'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia -, con sede legale in Milano, Piazza Diaz n. 6, in persona del \_\_\_\_\_ pro tempore, \_\_\_\_\_, giusta poteri allo stesso conferito con \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la predetta sede legale (di seguito anche "USR");

**E**

\_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_ legale rappresentante Dott. \_\_\_\_\_, giusta poteri allo stesso conferiti da \_\_\_\_\_ (di seguito nominata, per brevità, anche "**Assuntore**");

**OPPURE**

- \_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_ legale rappresentante Dott. \_\_\_\_\_, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante \_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, e la mandante \_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in \_\_\_\_\_, dott. \_\_\_\_\_, repertorio n. \_\_\_\_\_ (di seguito nominata, per brevità, anche "**Assuntore**")

**PREMESSO**

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE  
PER LA LOMBARDIA**

Gara per la fornitura dei servizi di pulizia presso gli Istituti scolastici della Regione Lombardia, mediante l'impiego di ex lavoratori socialmente utili (ex LSU)

a) che in data \_\_\_\_\_ (indicare gli estremi e l'oggetto del provvedimento che ha conferito agli Uffici Scolastici Regionali il potere di indire la gara de qua);

b) che con provvedimento n.\_\_\_\_\_, datato \_\_\_\_\_, del responsabile dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia è stata indetta la procedura di gara per la fornitura di servizi di pulizia presso gli Istituti scolastici della Regione \_\_\_\_\_ di cui al bando di gara pubblicato in GURI \_\_\_\_\_ e sulla GUCE in data \_\_\_\_\_;

c) che con provvedimento n.\_\_\_\_\_, datato \_\_\_\_\_, del responsabile dell'Ufficio Scolastico Regionale di \_\_\_\_\_ è stata aggiudicata la fornitura a \_\_\_\_\_;

d) che il contenuto obbligatorio del Contratto normativo è integrato dalle previsioni contenute nel prefato provvedimento di aggiudicazione n.\_\_\_\_ e, ancorché non materialmente allegati, da tutti gli atti di gara tra i quali, in particolar modo, il Bando di Gara, il Disciplinare di Gara e suoi allegati, il Capitolato tecnico e suoi allegati, l'Offerta tecnica dell'Assuntore, l'Offerta economica dell'Assuntore;

e) che l'Assuntore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto normativo che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la fideiussione bancaria o assicurativa definitiva per un importo di Euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/00) (10% dell'importo totale dell'appalto di cui è risultato aggiudicatario) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali e la polizza assicurativa per la responsabilità civile con le modalità indicate nel Disciplinare di gara;

***Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate***

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Articolo 1**

**Valore delle premesse e degli allegati**

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Contratto normativo, ancorché non

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE  
PER LA LOMBARDIA**

Gara per la fornitura dei servizi di pulizia presso gli Istituti scolastici della Regione Lombardia, mediante l'impiego di ex lavoratori socialmente utili (ex LSU)

materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto normativo.

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Contratto normativo, l'Allegato "A" l'Allegato "B" (Offerta Economica dell'Assuntore), l'Allegato "C" (Polizza assicurativa), l'Allegato "D" (Offerta tecnica).

**Articolo 2**

**Definizioni**

1. Nell'ambito della Contratto normativo si intende per:
- a) **USR:** l'Ufficio Scolastico Regionale di \_\_\_\_\_;
  - b) **Capitolato tecnico:** il Capitolato tecnico di cui all'Allegato 6 al Disciplinare di gara e conservato agli atti della procedura di gara;
  - c) **Contratto attuativo:** è il contratto concluso da ciascun Istituto scolastico indicato nell'Allegato A con l'Assuntore.
  - d) **Contraenti / Istituto/i scolastico/i:** ciascun Istituto scolastico indicato nell'Allegato A;
  - e) **Contratto normativo:** il presente atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
  - f) **Assuntore:** l'impresa o il raggruppamento temporaneo di imprese risultato aggiudicatario della gara per la fornitura dei servizi di pulizia presso gli Istituti scolastici della Regione \_\_\_\_ che conseguentemente sottoscrive il presente Contratto normativo, obbligandosi a quanto previsto nello stesso e a stipulare e ad eseguire i correlati Contratti attuativi;
  - g) **Importo contrattuale:** l'importo dei singoli contratti attuativi calcolati moltiplicando il numero di lavoratori impiegati (indicato nell'allegato A) per il corrispettivo mensile riconosciuto dall'Amministrazione per ogni lavoratore al netto del ribasso offerto per 36 mesi ed indicati in ciascun Contratto attuativo;
  - h) **Importo dell'appalto:** l'importo totale del presente Contratto normativo dato dalla somma degli importi contrattuali;
  - i) **Offerta tecnica:** tutta la documentazione di gara contenuta nella busta "B", prodotta dall'Assuntore in sede di gara.

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE  
PER LA LOMBARDIA**

Gara per la fornitura dei servizi di pulizia presso gli Istituti scolastici della Regione Lombardia, mediante l'impiego di ex lavoratori socialmente utili (ex LSU)

2. Le espressioni riportate negli Allegati hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi allegati, tranne il caso in cui il contesto delle singole clausole del Contratto normativo disponga diversamente.

**Articolo 3**

**Norme regolatrici e disciplina applicabile**

- 1 L'esecuzione della fornitura dei servizi di pulizia, **mediante l'utilizzo di personale ex LSU e/o LPU**, presso gli Istituti scolastici della Regione \_\_\_\_ **analiticamente indicati nell' "ELENCO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE" allegato al Capitolato tecnico, allegato "A"**, oggetto del presente Contratto normativo e dei correlati Contratti attuativi, è regolata in via gradata:
- a) dalle clausole del presente atto e dai suoi Allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'Assuntore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
  - b) dalle clausole e dagli allegati al Contratto attuativo;
  - c) dalla legge 25 gennaio 1994 n.82 e dal d.m. n.274 del 7.7.1997;
  - d) dal regolamento amministrativo-contabile previsto per le Istituzioni scolastiche;
  - e) dalle norme in materia di Contabilità dello Stato, ed in particolare, dal r.d. n. 2440/1923 e dal r.d. n. 827/1924;
  - f) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. Le clausole della Contratto normativo e dei Contratti attuativi sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.

**Articolo 4**

**Oggetto**

1. Il Contratto normativo definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti attuativi relativi alla fornitura di servizi di pulizia, **mediante l'utilizzo di**

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE  
PER LA LOMBARDIA**

Gara per la fornitura dei servizi di pulizia presso gli Istituti scolastici della Regione Lombardia, mediante l'impiego di ex lavoratori socialmente utili (ex LSU)

**personale ex LSU e/o LPU**, presso gli Istituti scolastici della Regione \_\_\_\_\_  
**analiticamente indicati nell' "ELENCO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE" allegato al Capitolato tecnico, allegato "A".** In particolare, il presente Contratto normativo disciplina le Condizioni Generali dei singoli Contratti attuativi conclusi da ciascun Contraente con l'Assuntore.

2. Con il Contratto normativo l'Assuntore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dei Contraenti a fornire il servizio di pulizia con le caratteristiche e modalità tecniche e di conformità di cui al Disciplinare di gara e suoi allegati - ivi compreso il Capitolato tecnico - nonché all'Offerta tecnica ed all'Offerta economica.
3. L'Assuntore si obbliga, altresì, ad effettuare la fornitura del servizio nella misura e con le modalità specificate con il Contratto attuativo e suoi allegati stipulato con le singole Istituzioni scolastiche, eventualmente modificato dagli Atti Aggiuntivi al Verbale di consegna.
4. Ciascun Contraente si obbliga a stipulare un Contratto attuativo nei limiti dell'importo contrattuale.
5. Resta inteso che l'importo contrattuale rimane fisso, in presenza di diminuzione del numero dei lavoratori per cessazione a qualunque titolo verificatasi, solo se il contraente richiede espressamente il rispetto del numero complessivo di ore settimanali indicate nell'allegato A. Qualora, invece, il contraente valuti autonomamente e dichiara espressamente che il numero complessivo delle ore settimanali, ridotto per effetto della diminuzione dei lavoratori, garantisce comunque la qualità del servizio di pulizia, l'importo contrattuale subisce una riduzione in base al numero dei lavoratori mancanti. Tale importo non deve considerarsi comunque garantito per l'Assuntore stante la facoltà per il Contraente di avvalersi di quanto stabilito dall'art. 11 R.D. n. 2443/1923. Il Contraente, pertanto, potrà richiedere all'Assuntore di incrementare l'importo contrattuale stesso fino a concorrenza del limite di 1/5 (un quinto) alle stesse condizioni, termini e corrispettivi del Contratto normativo e del presente Contratto attuativo. Allo stesso modo il Contraente ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto attuativo da esso stipulato con l'Assuntore nel caso in cui

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE  
PER LA LOMBARDIA**

Gara per la fornitura dei servizi di pulizia presso gli Istituti scolastici della Regione Lombardia, mediante l'impiego di ex lavoratori socialmente utili (ex LSU)

abbia consumato i 4/5 (quattro quinti) dell'importo contrattuale senza alcun obbligo di risarcimento e/o indennizzo a suo carico in virtù di quanto previsto dall'art. 11, comma 3, del R.D. 2440/1923.

6. Nel corso della durata del contratto attuativo, ciascun Contraente potrà avvalersi della facoltà di rettifiche e/o variazioni nei limiti di quanto previsto nel paragrafo 4 del Capitolato Tecnico.

**Articolo 5**

**Durata**

- Il presente Contratto normativo rimane valido, efficace e vincolante, per la regolamentazione dei contratti attuativi, dalla data di stipulazione del Contratto normativo medesimo e per tutta la durata dei Contratti attuativi.
2. I singoli Contratti attuativi conclusi dai Contraenti a mezzo scrittura privata dovranno essere stipulati entro 45 (quarantacinque) gg naturali e consecutivi dalla data di stipula del Contratto normativo.
  3. Ogni Contratto attuativo, avrà, nell'ambito delle risorse puntualmente disponibili nei singoli esercizi finanziari 2007, 2008 e 2009 del triennio di riferimento e subordinatamente ad esse, la durata di 36 mesi dalla data di stipula di ciascuno di esso, ma il Contraente, sulla base delle direttive fornite dall'USR, ha facoltà di prorogare fino ad un periodo massimo di altri 12 mesi il Contratto attuativo medesimo. Il periodo d'efficacia del contratto attuativo - come dello stesso contratto normativo - stipulato per il predetto triennio (e della possibile proroga annuale), eventualmente protraentesi oltre l'esercizio finanziario 2008, è ovviamente soggetto alla condizione dell'effettivo appostamento in Finanziaria delle corrispondenti risorse, relativamente agli anni successivi al 2008 citato. L'Assuntore, pertanto, si obbliga fin d'ora ad eseguire la fornitura del servizio di pulizia oggetto del presente Contratto normativo e del contratto attuativo eventualmente prorogato, alle medesime condizioni vigenti.

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE  
PER LA LOMBARDIA**

Gara per la fornitura dei servizi di pulizia presso gli Istituti scolastici della Regione Lombardia, mediante l'impiego di ex lavoratori socialmente utili (ex LSU)

**Articolo 6**

**Utilizzazione della Contratto normativo e**

**Modalità di conclusione dei singoli Contratti attuativi**

1. I singoli Contratti attuativi del Contratto normativo dovranno essere stipulati a mezzo scrittura privata entro 45 giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del Contratto normativo. Essi produrranno effetti dal 1° giorno del mese successivo alla scadenza dei 45 giorni.
2. Al Contratto attuativo stipulato tra l'Assuntore e il singolo Istituto scolastico sarà allegato il Verbale di consegna comprensivo del Piano Dettagliato delle Attività, così come definito nel Capitolato Tecnico.
3. Successivamente alla stipula del Contratto attuativo l'avvio dei servizi di pulizia saranno regolati dal Programma operativo delle attività consegnato entro la data di stipula del Contratto attuativo ed allegato al verbale di consegna.

**Articolo 7**

**Condizioni del servizio e limitazione di responsabilità**

1. Sono a carico dell'Assuntore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione dei servizi di pulizia oggetto del Contratto normativo, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga del Contraente, oltre alla normativa vigente alle caratteristiche ed alle specifiche indicate: (i) nel Disciplinare di gara di cui alle premesse, (ii) nel Capitolato tecnico (iii) nel Contratto attuativo e suoi allegati, e (iv) nell'Offerta tecnica.
3. Resta inteso che dei singoli Contratti attuativi rimane unico responsabile nei confronti dell'Assuntore l'Istituto scolastico che lo ha stipulato restando esclusa qualsiasi responsabilità dell'USR.



**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE  
PER LA LOMBARDIA**

Gara per la fornitura dei servizi di pulizia presso gli Istituti scolastici della Regione Lombardia, mediante l'impiego di ex lavoratori socialmente utili (ex LSU)

**Articolo 8**

**Obbligazioni specifiche dell'Assuntore**

1. L'Assuntore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Contratto normativo, a:
  - a) comunicare al Supervisore tempestivamente e in via preventiva le date di eventuali scioperi, le ore e gli orari nonché le modalità di esecuzione del servizio minimo di cui alla successiva lett.b);
  - b) garantire anche in caso di scioperi un servizio di pulizia che, se pur ridotto, assicuri il regolare svolgimento delle attività presso l'Istituto scolastico;
  - c) osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative che saranno comunicate dai Contraenti;
  - d) ad osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le prescrizioni indicate nel Capitolato Tecnico;
  - e) a dare immediata comunicazione ai Contraenti, per quanto di competenza di questi ultimi, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto della Contratto normativo e dei Contratti attuativi.
2. L'Assuntore si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto normativo.
3. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto normativo, resteranno ad esclusivo carico dell'Assuntore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre e l'Assuntore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dei Contraenti, assumendosene il medesimo Assuntore ogni relativa alea.

**Articolo 9**

**Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

1. L'Assuntore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e alle figure ad essi equiparati derivanti da disposizioni legislative e

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE  
PER LA LOMBARDIA**

Gara per la fornitura dei servizi di pulizia presso gli Istituti scolastici della Regione Lombardia, mediante l'impiego di ex lavoratori socialmente utili (ex LSU)

regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. L'Assuntore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali e alle figure ad essi equiparate, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula della presente Contratto normativo alla categoria e nelle località di svolgimento delle prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Assuntore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto normativo.

**Articolo 10**

**Servizi aggiuntivi**

1. In esecuzione di ciascun Contratto attuativo e nei limiti di durata dello stesso potrà essere richiesto all'Assuntore, nell'ambito della normativa di riferimento, di effettuare servizi di pulizia presso immobili diversi da quelli indicati nel Verbale di consegna allegato al Contratto attuativo; in tal caso, occorrerà, previamente, sottoscrivere tra Assuntore e Contraente un Atto aggiuntivo che modificherà il Verbale di consegna allegato al Contratto attuativo.

**Articolo 11**

**Ruolo dell'USR**

1. Le attività di supervisione sul corretto adempimento del servizio da parte dell'Assuntore sono svolte anche dall'USR, il quale custodirà la documentazione relativa alla stipulazione della Contratto normativo, ivi compreso il documento comprovante la prestazione della polizza assicurativa, ed eventualmente compirà attività a carattere istruttorio ed operativo per conto di tutti i Contraenti.

**Articolo 12**

**Corrispettivi**

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE  
PER LA LOMBARDIA**

Gara per la fornitura dei servizi di pulizia presso gli Istituti scolastici della Regione Lombardia, mediante l'impiego di ex lavoratori socialmente utili (ex LSU)

1. I corrispettivi dovuti all'Assuntore sono indicati nell'Offerta economica di cui all'Allegato "B" del presente Contratto normativo. Il corrispettivo pattuito è comprensivo della prestazione della fornitura dei materiali e attrezzature necessari per l'esecuzione del servizio come definito nel Capitolato Tecnico.
2. I prezzi di aggiudicazione resteranno invariati per il primo anno di validità del Contratto attuativo. Decorsi i primi 12 mesi dalla stipula del Contratto attuativo, ciascun Contraente potrà effettuare una revisione dei prezzi pattuiti ai sensi dell'art. 6 della legge n. 537/1993, come sostituito dall'art. 44 della legge n. 724/1994; tale revisione andrà a valere sul secondo anno (successivi 12 mesi) di validità del Contratto attuativo, come specificato nel Capitolato tecnico.
3. I corrispettivi vantati dall'Assuntore potranno subire le modificazioni previste dall'art. 4, comma 5, del presente contratto.

**Articolo 13**

**Fatturazione e pagamenti**

1. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato dal Contraente in favore dell'Assuntore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché nel presente atto e a quanto previsto dal paragrafo 15 del Capitolato Tecnico.
2. Ciascuna fattura emessa dall'Assuntore dovrà contenere altresì il riferimento al presente Contratto normativo, al Contratto attuativo cui si riferisce e dovrà essere intestata e spedita al Contraente.
3. L'importo delle predette fatture verrà corrisposto secondo la normativa vigente in materia e, comunque, entro 90 (novanta) giorni fine mese data fattura, e bonificato sul conto corrente n. \_\_\_\_, intestato all'Assuntore, presso \_\_\_\_, A.B.I. \_\_\_\_, C.A.B. \_\_\_\_.
4. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 7 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE  
PER LA LOMBARDIA**

Gara per la fornitura dei servizi di pulizia presso gli Istituti scolastici della Regione Lombardia, mediante l'impiego di ex lavoratori socialmente utili (ex LSU)

5. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il ritardo nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Assuntore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel Contratto normativo e nei singoli Contratti attuativi; qualora l'Assuntore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il singolo Contratto attuativo potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. dai Contraenti, questi ultimi potranno altresì procedere all'esecuzione in danno e a carico dell'Assuntore della prestazione del servizio non adempiuta.
6. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, L. n. 82/1994 il Contraente procederà al pagamento delle fatture dovuto all'Assuntore, previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per infortuni sul lavoro e malattie professionali in favore del personale.
7. Qualora l'Assuntore risulti inadempiente con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché delle retribuzioni correnti dovute al personale impiegato nella prestazione del servizio appaltato, il Contraente procederà alla sospensione dei pagamenti delle fatture ed assegnerà un termine non superiore ai trenta giorni entro il quale l'Assuntore dovrà procedere a regolarizzare tali adempimenti. Il pagamento delle fatture da parte del Contraente sarà effettuato ad avvenuta regolarizzazione comprovata da idonea documentazione. L'Assuntore non potrà eccepire al Contraente alcun diritto a titolo di risarcimento danni o interessi per detta sospensione dei pagamenti della fatture. Qualora l'Assuntore non adempia nel termine prescritto a regolarizzare la propria posizione il Contraente potrà procedere alla risoluzione del Contratto attuativo.
8. *(eventuale: Nel caso in cui risulti aggiudicatario della Convenzione un R.T.I) Fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità Generale delle Amministrazioni Contraenti per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, con riguardo all'obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del*

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE  
PER LA LOMBARDIA**

Gara per la fornitura dei servizi di pulizia presso gli Istituti scolastici della Regione Lombardia, mediante l'impiego di ex lavoratori socialmente utili (ex LSU)

*Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che l'Assuntore si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto dal Contraente. In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta da tutte le imprese raggruppate.*

**Articolo 14**

**Penali**

1. Le penali sono espressamente previste e disciplinate dal paragrafo 10 del Capitolato Tecnico cui si rinvia integralmente.
2. I Contraenti potranno compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'Assuntore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti, ovvero, in difetto, avvalersi delle fidejussioni di cui al successivo articolo, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
3. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Assuntore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
4. L'Assuntore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dei singoli Contraenti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

**Articolo 15**

**Cauzione definitiva**

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE  
PER LA LOMBARDIA**

Gara per la fornitura dei servizi di pulizia presso gli Istituti scolastici della Regione Lombardia, mediante l'impiego di ex lavoratori socialmente utili (ex LSU)

1. Contestualmente alla stipula di ciascun Contratto attuativo e a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo Contratto attuativo, l'Assuntore ha l'obbligo di prestare una fideiussione bancaria o assicurativa definitiva in favore di ciascun Contraente per un importo pari al 5% del valore dell'importo contrattuale. Con riferimento a ciascun contratto attuativo, in caso di ritardo nella stipula del contratto attuativo rispetto al termine di 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi prescritto, l'USR potrà applicare una penale pari a euro 500,00 (euro cinquecento/00) per ogni giorno naturale di ritardo, pena la risoluzione di diritto del contratto normativo.
2. La fideiussione bancaria o assicurativa definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell'Assuntore, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dall'esecuzione della Contratto normativo e dei singoli Contratti attuativi.
3. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto attuativo cui si riferisce, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto attuativo; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti del Contraente verso l'Assuntore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini.
4. Qualora l'ammontare dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Assuntore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte del Contraente.

**Articolo 16**

**Riservatezza**

1. L'Assuntore si obbliga a rispettare quanto previsto del d.lgs. 196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

**Articolo 17**

**Risoluzione**

1. In caso di inadempimento dell'Assuntore anche a uno solo degli obblighi assunti con il Contratto normativo o con i singoli Contratti attuativi, ciascun

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE  
PER LA LOMBARDIA**

Gara per la fornitura dei servizi di pulizia presso gli Istituti scolastici della Regione Lombardia, mediante l'impiego di ex lavoratori socialmente utili (ex LSU)

Contraente, per quanto di rispettiva ragione, potrà richiedere la risoluzione del Contratto attuativo senza che ciò impedisca la prosecuzione del Contratto normativo da parte degli altri Contraenti.

2. In ogni caso, l'USR potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Assuntore con raccomandata a/r, il presente Contratto normativo nei seguenti casi:

- a) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Assuntore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;
- b) mancata stipulazione anche di uno solo dei Contratti attuativi entro il termine previsto per fatto dell'Assuntore.

In tal caso: (i) l'USR ha diritto di rivalersi mediante la fideiussione definitiva salvo comunque il diritto al risarcimento del maggior danno nei confronti dell'Assuntore; (ii) la risoluzione del Contratto normativo comporterà la risoluzione dei contratti attuativi nel frattempo stipulati.

3. In ogni caso, i Contraenti potranno risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Assuntore con raccomandata a/r, i singoli Contratti attuativi nei seguenti casi:

- a) mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute negli articoli 7 e 8 del Contratto normativo e nei suoi Allegati;
- b) mancata reintegrazione dell'importo della fideiussione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Contraente, ai sensi del precedente articolo 15;
- c) violazione del divieto di cessione dei contratti attuativi di cui al successivo articolo 21 (divieto di cessione del contratto);
- d) negli altri casi di cui agli articoli 13 (Fatturazione e pagamenti);
- e) in caso di reiterati inadempimenti che comportino applicazioni di penali in misura superiore alle percentuali di cui al paragrafo 10.3

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE  
PER LA LOMBARDIA**

Gara per la fornitura dei servizi di pulizia presso gli Istituti scolastici della Regione Lombardia, mediante l'impiego di ex lavoratori socialmente utili (ex LSU)

- f) in caso di inottemperanza alle norme per la sicurezza dell'ambiente di lavoro secondo quanto precisato al paragrafo 13 del Capitolato tecnico.
2. In tutti i predetti casi di risoluzione i Contraenti hanno diritto di rivalersi mediante la fideiussione bancaria definitiva, per quanto di rispettiva competenza, e/o di applicare una penale equivalente, fatto salvo comunque il diritto al risarcimento del maggior danno nei confronti dell'Assuntore.

**Articolo 18**

**Recesso**

1. I Contraenti hanno diritto di recedere da ciascun singolo Contratto attuativo con effetto immediato e senza che ciò impedisca la prosecuzione del Contratto normativo da parte degli altri Contraenti, mediante semplice comunicazione scritta da inviarsi all'Assuntore, nei casi di
- a) giusta causa; ove per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, (i) la perdita in capo all'Assuntore dei requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, di quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara; (ii) la condanna, con sentenza passata in giudicato, di taluno dei componenti l'organo di amministrazione o dell'amministratore delegato dell'Assuntore per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero qualora i medesimi siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia; (iii) l'accertamento tramite la competente Prefettura di tentativi di infiltrazione mafiosa (art. 11 d.p.R. 252/1998);
- b) mutamenti di carattere organizzativo del Contraente, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici o accorpamento o soppressione del Contraente.
3. Dalla data di efficacia del recesso, l'Assuntore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali.
4. In caso di recesso dei Contraenti, l'Assuntore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di



**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE  
PER LA LOMBARDIA**

Gara per la fornitura dei servizi di pulizia presso gli Istituti scolastici della Regione Lombardia, mediante l'impiego di ex lavoratori socialmente utili (ex LSU)

natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

**Articolo 19**

**Danni e responsabilità civile**

1. L'Assuntore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Assuntore stesso quanto dei Contraenti e/o dell'USR e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, l'Assuntore ha stipulato una polizza assicurativa (cfr Allegato "C"), a beneficio dei Contraenti e dell'USR, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Assuntore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al presente Contratto normativo e dei contratti attuativi.

**Articolo 20**

**Subappalto**

1. Non è ammesso il subappalto.

**Articolo 21**

**Divieto di cessione del contratto**

1. E' fatto assoluto divieto all'Assuntore di cedere, a qualsiasi titolo, i Contratti attuativi e quindi il Contratto normativo, a pena di nullità delle cessioni stesse.

**Articolo 22**

**Gestore del Servizio**

1. L'Assuntore, all'atto della stipula del Contratto attuativo, si obbliga a nominare un responsabile del servizio denominato "Gestore del Servizio" che sarà il referente responsabile nei confronti del Contraente e, quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto l'Assuntore.
2. Le eventuali variazioni della figura del Responsabile saranno comunicate tempestivamente ai Contraenti.

**Articolo 23**

**Foro competente**

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE  
PER LA LOMBARDIA**

Gara per la fornitura dei servizi di pulizia presso gli Istituti scolastici della Regione Lombardia, mediante l'impiego di ex lavoratori socialmente utili (ex LSU)

1. Per tutte le controversie inerenti e/o comunque connesse al presente Contratto normativo e/o al Contratto attuativo e alla loro validità, interpretazione ed esecuzione sarà esclusivamente competente il Foro indicato nel Contratto attuativo.

**Articolo 24**

**Oneri fiscali e spese contrattuali**

1. Sono a carico dell'Assuntore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico ai Contraenti per legge.
2. L'Assuntore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto; conseguentemente, al Contratto normativo dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico dell'Assuntore.

**Articolo 25**

**Clausola finale**

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme; comunque, qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto normativo e/o dei singoli Contratti attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto normativo o dei singoli Contratti attuativi (o di parte di essi) da parte dei Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza, esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE  
PER LA LOMBARDIA**

Gara per la fornitura dei servizi di pulizia presso gli Istituti scolastici della Regione Lombardia, mediante l'impiego di ex lavoratori socialmente utili (ex LSU)

previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_ -

Il Direttore

l'Assuntore  
il legale rappresentante

\_\_\_\_\_  
Il sottoscritto \_\_\_\_, quale procuratore e legale rappresentante del Assuntore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Articolo 4 (Oggetto), Articolo 5 (Durata), Articolo 6 (Utilizzazione del Contratto normativo e modalità de conclusione dei singoli contratti attuativi), Articolo 7 (Condizioni del Servizio e limitazione di responsabilità), Articolo 8 (Obbligazioni specifiche dell' Assuntore), Articolo 12 (Corrispettivi), Articolo 13 (Fatturazione e pagamenti), Articolo 14 (Penali), Articolo 17 (Risoluzione), Articolo 18 (Recesso), Articolo 19 (Danni e responsabilità civile), Articolo 20 (Subappalto), Articolo 21 (Divieto di cessione del contratto), Articolo 23 (Foro competente), Articolo 25 (Clausola finale).

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ - \_\_\_\_

**L'ASSUNTORE**

\_\_\_\_\_

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE  
PER LA LOMBARDIA**

Gara per la fornitura dei servizi di pulizia presso gli Istituti scolastici della Regione  
Lombardia, mediante l'impiego di ex lavoratori socialmente utili (ex LSU)

**ALLEGATI**

**ALLEGATO A** : ELENCO ISTITUZIONI SCOLASTICHE, IMMOBILI DI COMPETENZA ED  
IMPORTI CONTRATTUALI, NUMERO DI LAVORATORI, ORE LAVORATE

**ALLEGATO B** : OFFERTA ECONOMICA DELL'ASSUNTORE

**ALLEGATO C** : POLIZZA ASSICURATIVA

**ALLEGATO D** : OFFERTA TECNICA

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE  
PER LA LOMBARDIA**

Gara per la fornitura dei servizi di pulizia presso gli Istituti scolastici della Regione  
Lombardia, mediante l'impiego di ex lavoratori socialmente utili (ex LSU)

**INDICE**

ARTICOLO 1 VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI .....	3
<u>_Toc121130093</u>	
ARTICOLO 3 NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE .....	5
ARTICOLO 4 OGGETTO .....	5
ARTICOLO 5 DURATA .....	7
ARTICOLO 6 UTILIZZAZIONE DELLA CONTRATTO NORMATIVO E .....	8
MODALITÀ DI CONCLUSIONE DEI SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI .....	8
ARTICOLO 8 OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DELL' ASSUNTORE .....	9
ARTICOLO 9 OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO .....	9
ARTICOLO 10 SERVIZI AGGIUNTIVI .....	10
ARTICOLO 11 RUOLO DELL'USR .....	10
ARTICOLO 12 CORRISPETTIVI .....	10
ARTICOLO 13 FATTURAZIONE E PAGAMENTI .....	11
ARTICOLO 14 PENALI .....	13
ARTICOLO 15 CAUZIONE DEFINITIVA .....	13
ARTICOLO 16 RISERVATEZZA .....	14
ARTICOLO 17 RISOLUZIONE .....	14
ARTICOLO 18 RECESSO .....	16
ARTICOLO 19 DANNI E RESPONSABILITÀ CIVILE .....	17
ARTICOLO 20 SUBAPPALTO .....	17
ARTICOLO 22 GESTORE DEL SERVIZIO .....	17
ARTICOLO 23 FORO COMPETENTE .....	17
ARTICOLO 24 ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI .....	18
ARTICOLO 25 CLAUSOLA FINALE .....	18
ALLEGATI .....	20